



venerdì 21 ottobre 2016

CODICE APPALTI

Nuovo codice, attuazione lumaca

Italia Oggi pag. del 21/10/2016

Nuovo Codice dei contratti e varianti in corso d'opera: è vero contenimento della spesa?

www.lavoripubblici.it del 21/10/2016

STUDI DI SETTORE

Studi di settore, rimborsi accelerati

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 21/10/2016

EDILIZIA

Intesa sul regolamento edilizio unico

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 21/10/2016

Regolamento edilizio tipo: per il debutto ci vorrà un anno

www.edilportale.com del 21/10/2016

Il nuovo Durc semplificato con modifiche in Gazzetta

www.ingenio-web.it del 21/10/2016

Le stazioni appaltanti procedono con norme transitorie. In arrivo il correttivo della riforma

Nuovo codice, attuazione lumaca

In sei mesi varati solo 5 provvedimenti sui 53 previsti

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

A sei mesi dall'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici sono stati varati tre decreti e due linee guida Anac sul totale di 53 provvedimenti previsti nel nuovo codice tra decreti ministeriali, interministeriali, della presidenza del consiglio dei ministri e linee guida dell'Anticorruzione (Anac). È questo il bilancio, un po' scarno, della complessa opera di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui peraltro si dovrà predisporre il primo correttivo entro aprile 2017 o prima (fine dicembre), come da alcuni auspicato.

Per quel che riguarda le linee guida Anac, di cui l'Autorità avviò subito dopo il 19 aprile sette consultazioni pubbliche, ad oggi possiamo contare su due documenti già definitivi e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*: quello sui servizi di ingegneria e architettura (n. 1/2016) e quello sull'applicazione del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa (2/2016).

Sono in dirittura di arrivo, nei prossimi giorni, due altre importantissime linee guida sulle quali Consiglio di Stato e commissioni parlamentari già si sono espressi: quella sui Rup (in cui si affronta la delicata questione della qualifica di project manager) e quella sull'albo del commissari di gara e sulla scelta degli stessi, attuativa dell'articolo 77 che fa obbligo di ricorso a commissari esterni per gli appalti sopra soglia Ue (mentre esiste la facoltà di istituire una commissione esterna per gli appalti sotto soglia e per tutti quelli che non presentano particolare complessità).

A breve, quindi, sarebbero quattro su sette le linee guida adottate dopo la consultazione di aprile (forse anche cinque se uscirà la linea guida sul sotto soglia); mancherebbero ancora all'appello quella sul partenariato pubblico-privato, quella sulle procedure negoziate per beni infingibili. Per quella sul rating di impresa si sta reimpostando un lavoro de-

licato e complesso a causa delle interrelazioni con la disciplina del rating di legalità.

C'è poi il fronte ministeriale: ad oggi sono usciti in Gazzetta i decreti sui parametri di riferimento per il calcolo dei corrispettivi di progettazione (dm 17 giugno 2016), il dpcm istitutivo della cabina di regia e i decreti sui criteri minimi ambientali.

Mancano ancora all'appello (fra quelli che dovevano teoricamente uscire entro il 19 ottobre o entro metà luglio) nove decreti ministeriali sui dieci previsti (fra cui quelli sulla pro-

grammazione, sui requisiti dei progettisti, sul Bim (Building information modelling), sulla opera del ministero della difesa, sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione, sulla pubblicità dei bandi di gara.

Sono tre quelli non usciti che fanno capo alla presidenza del consiglio, che ha fatto uscire in *Gazzetta* il decreto sulla cabina di regia, e uno quello di competenza dell'Agenzia Italia digitale.

Va precisato che molti provvedimenti sono stati però avviati al Consiglio di stato da parte del ministero delle infra-

strutture e in alcuni casi è stata data riposta anche a richieste di supplementi di istruttoria (ad esempio il decreto sui lavori prevalenti (attuativo dell'articolo 89, comma 11).

Per adesso, quindi, il percorso di attuazione che poggia su tanti provvedimenti, va avanti piano e in sede operativa le stazioni appaltanti e i soggetti privati vanno avanti con la disciplina transitoria, che fa salve diverse norme del dpr 207/2010 in attesa del varo dei provvedimenti attuativi.

Tutto ciò sullo sfondo dell'imminente primo correttivo del codice (fine dicembre, come qualcuno vorrebbe, o aprile 2017) sul quale le commissioni parlamentari hanno sentito operatori economici e amministrazioni, arrivando ad una prima lista di possibili interventi richiesti che si dovrà vedere se sarà possibile inserire in strumenti di urgenza come i decreti-legge (visto che il codice si basa su una delega attuativa anche delle direttive europee).

—© Riproduzione riservata—

Speciale appalti

Da venerdì 3 luglio una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su
www.itaoggi.it/specialeappalti

LAVORI PUBBLICI

Nuovo Codice dei contratti e varianti in corso d'opera: è vero contenimento della spesa?

21/10/2016



Il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 interviene nel merito delle varianti in corso d'opera definite adesso "Modifica dei contratti in corso di validità" con l'articolo 106 che fa riferimento all'art. 72 della [Direttiva 2014/24/UE](#) e all'art. 89 della [Direttiva 2014/25/UE](#), e agli articoli 114, 117 e 132 del previgente D.Lgs. n. 163/2006, e che prevede i casi di modifica dei contratti di appalto senza l'espletamento di una nuova procedura d'appalto.

Entrando nel dettaglio, i **commi da 1 a 7** introducono disposizioni innovative rispetto al previgente D.Lgs. n. 163/2006.

Il **comma 1** specifica in modo dettagliato la possibilità di modificare i contratti di appalto nei seguenti 5 casi:

- modifiche contrattuali, **a prescindere dal loro valore monetario**, previste nei documenti di gara iniziali (Comma 1, lettera a));
- modifiche rese necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora risulti impraticabile,

antieconomico o foriero di disguidi un cambiamento del contraente **sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale** ma con la possibilità di più modifiche successive che devono restare sempre all'interno del citato 50% (comma 1, lettera b) e comma 7)

- modifiche necessarie a motivo di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, che quindi assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera** e sempre che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto **sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale** ma con la possibilità di più modifiche successive che devono restare sempre all'interno del citato 50% (comma 1, lettera c) e comma 7)
- sostituzione dell'aggiudicatario dell'appalto iniziale con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze quali causa di morte con possibili modifiche contrattuali, **a prescindere dal loro valore monetario**, (comma 1, lettera d);
- modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4. A tale riguardo, la lettera e) del comma 1, che non sembra trovare corrispondenza nel testo della Direttiva, dispone altresì che le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche (comma 1, lettera e).

Il **comma 2**, in linea con quanto disposto all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE, specifica altresì, che ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, senza necessità di una nuova procedura a norma del nuovo Codice, anche nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è:

- inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

I **commi 3 e 4**, che riproducono in modo fedele le corrispondenti norme dell'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE, dettano disposizioni necessarie all'applicazione dei commi precedenti. Il **comma 3** disciplina le **modalità per l'aggiornamento del prezzo**, mentre il **comma 4** chiarisce in quali casi la modifica del contratto o di un accordo quadro, durante il periodo di validità, si configuri come una **modifica sostanziale**. In ogni caso, **una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:**

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.

Il **comma 5**, in linea con il testo della Direttiva, prevede l'obbligo, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nei casi indicati alle lettere b) e c) del comma 1, di provvedere alla pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea di cui vengono disciplinati i contenuti, rinviando all'allegato XIV, Parte I, lettera E).

Il **comma 6** chiarisce che al di fuori dei casi disciplinati dai commi 1 e 2, durante il periodo di efficacia del contratto, è necessaria una nuova procedura d'appalto.

Il **comma 7** detta ulteriori disposizioni in merito ai casi di cui al comma 1, lettere b) e c) Le disposizioni di cui ai **commi da 8 a 14** sono desunte, in parte dall'articolo 132 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 e, in parte, dall'attuazione della delega.

Ma si tratta di vero contenimento così come disposto nel principio dettato dal comma 1 lettera ee) della legge delega n. 11/2016? A noi non sembra e per rendersene conto basta rileggere con attenzione l'articolo 132 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 in cui i casi di varianti in corso d'opera erano veramente limitati e potevano essere dettagliati nelle seguenti 6 tipologie:

- **Tipologia 1** - Varianti contenute nel 10% per lavori di recupero, manutenzione e restauro e del 5% in tutti gli altri casi e sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto da appalto (art. 132, comma 3, primo periodo)
- **Tipologia 2** - Varianti migliorative con esecuzione dei lavori di importo inferiore a quello del contratto (art. 162 del Regolamento n. 207/2010)
- **Tipologia 3** - Varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità con limite del 5% del contratto d'appalto sempre che tale importo trovi copertura nello stanziamento previsto (art. 132, comma 3, secondo periodo)

- **Tipologia 4** - Varianti in aumento obbligatoria per importi contenuti entro un aumento del 20%, per sopravvenute disposizioni legislative, per cause impreviste ed imprevedibili, per rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale e nei casi di cui all'articolo 1664 del Codice civile (art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d))
- **Tipologia 5** - Varianti in aumento obbligatoria per importi con un aumento superiore al 20%, per sopravvenute disposizioni legislative, per cause impreviste ed imprevedibili, per rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale e nei casi di cui all'articolo 1664 del Codice civile (art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d))
- **Tipologia 6** - Varianti per errori progettuali per importi contenuti entro un aumento del 20% (art. 132, comma 1, lettera e))

Sorge, spontanea la domanda: **non sarebbe stato meglio utilizzare l'articolo 132 del previgente D.Lgs. n. 163/2006?** Certamente sarebbe stato necessario affinarlo e migliorarlo ma così, avrebbero potuto essere evitati voli pindarici che, di fatto, hanno portato alla scrittura del comma 1 lettera a) dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 che non sarà, a mio avviso, quasi mai applicato dalle stazioni appaltanti in quanto le stesse **dovrebbero dichiarare la previsione di varianti nel bando di gara certificando, di fatto, una inefficienza del progetto posto a base di gara.**

Nelle **linee guida relative al Direttore dei Lavori**, oggi non ancora trasformate in decreto del Ministero delle Infrastrutture, alle perizie di variante è dedicato il paragrafo 7.3 relativo, appunto, alla **Gestione delle varianti e delle riserve** ma è opportuno osservare come, in questo momento in cui non è stato, ancora approvato il **Decreto del MIT di cui all'articolo 111, comma 1** del nuovo Codice dei contratti, **non esiste alcuna norma di dettaglio cui fare riferimento** per il semplice fatto che gli articoli dal 161 al 163 del Regolamento n. 207/2010 sono stati abrogati dall'articolo 217 del D.lgs. n. 50/2016 e che nell'articolo 111, comma 1 relativo, appunto al decreto del MIT sulle linee guida del direttore dei lavori non è inserita alcuna norma transitoria e, quindi, in questo momento c'è un vuoto normativo causato dalla mancanza di norme di dettaglio sulle perizie di variante.

In pratica **non c'è alcun riferimento di dettaglio sulle tipologie di varianti così come definite all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)** del nuovo Codice dei contratti.

A cura di **Arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

Il decreto fiscale. Si va verso lo stop ai controlli tranne nei casi di frode - Possibile eliminazione dello strumento per le categorie di professionisti

Studi di settore, rimborsi accelerati

La fedeltà misurata dai nuovi indicatori di compliance taglierà i tempi sulla restituzione dei crediti

ROMA

Non solo l'eliminazione dei controlli, ad eccezione dei casi più gravi di frode. La fedeltà fiscale dei contribuenti ai nuovi indicatori di compliance che prenderanno il posto degli studi di settore potrà consentire di accedere a una corsia preferenziale per i rimborsi. L'obiettivo del Governo è fare in modo che la riforma vada a regime a partire dal prossimo 2018.

La road map - come anticipato ieri su queste colonne - sarà delineata nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio: si partirà con la sostituzione con gli indicatori di fedeltà fiscale a partire dall'anno d'imposta 2017 (quindi andranno presentati ancora i modelli studi di settore relativi al 2016) e poi sarà un decreto del Mef a stabilire anche le modalità di esclusione dai controlli.

Nel suo complesso l'operazione si basa su «quattro pilastri, come spiegato ieri dal viceministro all'Economia, Luigi Casero: «Gli studi di settore non potranno più essere utilizzati per accertamenti, non potranno più essere richiesti dati già in possesso dell'agenzia delle Entrate, mentre saranno eliminati gli studi inutili, quelli, in sostanza, per categorie, come quella degli avvocati, che presentano andamenti dei ricavi non proiettabili nel tempo, con picchi non costanti negli anni». E infine, scatterà il meccanismo di premialità associato all'indice di fedeltà fiscale.

In caso di un'evoluzione storica che indica l'affidabilità, e quindi un «alto indice di fedeltà fiscale», il contribuente - ha spiegato Casero - «non potrà più subire controlli e accertamenti, a meno di sospetti di frodi», e potrà contare anche su una «dinamica più accelerata dei rimborsi».

Un doppio vantaggio quindi che potrebbe cambiare la vita «tributaria» dei circa 3,6 milioni di partite Iva - tra autonomi, imprenditori e società - attualmente soggetti alla compilazione degli studi di settore ogni anno. Il disegno di fondo è quello di passare da uno strumento utilizzato finora più nell'ottica di una finalità repressiva (anche se dalle sentenze a Sezioni unite del 2009 le cose sono molto cambiate) a uno di accompagnamento alla compliance, nel solco del nuovo corso inaugurato dal «cambia verso» che fa leva sull'adempimento spontaneo e sull'autoemersione delle basi imponibili.

Il percorso di riforma potrebbe portare anche alla cancellazione di alcuni studi di settore. Si pensa, per esempio, alla cancellazione di quelli «non efficienti/efficaci» per alcune categorie di professionisti che hanno un andamento dei compensi non proiettabile nel tempo, con picchi non costanti negli anni, come per esempio nel caso degli avvocati.

Si profila dunque una semplificazione da questo punto di vista. Altre misure di alleggerimento degli adempimenti tributari saranno invece contenute all'interno del Dl fiscale. A fronte dell'introduzione della comunicazione periodica dei dati Iva per contrastare il fenomeno dell'imposta sul valore aggiunto non versata (si veda il colonnino a lato), il decreto punta all'eliminazione dell'obbligo dell'avvenuta registrazione delle fatture d'acquisto con San Marino ma anche a quello dell'invio dei dati delle operazioni con controparti ubicate in Paesi black list. E allo stesso tempo saranno ridotti gli obblighi sugli elenchi Intrastat. In arrivo anche la moratoria estiva sugli avvisi del Fisco: in pratica chi riceverà una comunicazione amministrativa dal 1° al 31 agosto di ogni anno avrà 30 giorni di proroga per rispondere: tutto sarà rinviato a settembre dopo la pausa estiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

Semplificazioni. Ieri la firma fra Infrastrutture, governatori e sindaci - In arrivo 42 definizioni standard valide per tutti gli enti locali

Intesa sul regolamento edilizio unico

Entro sei mesi il recepimento delle Regioni, poi altri sei mesi per l'adozione nei Comuni

ROMA

Accordo fatto sullo **schema di regolamento edilizio nazionale**, la principale riforma promessa dal governo Renzi in materia di semplificazione e vero "pezzo forte" dell'agenda sulle **semplificazioni edilizie**. Il traguardo – storico – è stato raggiunto ieri in **conferenza unificata**, dopo una lunga e non facile discussione avviata a maggio del 2015 al tavolo presso il ministero guidato da Graziano Delrio con i rappresentanti di Comuni e Regioni.

A partire da oggi le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire lo schema di regolamento con un proprio provvedimento (legge o delibera). A partire dal recepimento regionale, gli enti locali avranno altri sei mesi per adottarlo. In altre parole – se tutto fila liscio e al limite massimo dei tempi fissati – in un anno il regolamento edilizio standard si trasformerà in realtà nei vari municipi d'Italia. C'è comunque da ricordare che l'impegno sottoscritto ieri riguarda in prima battuta le Regioni a statuto ordinario, ed è opzionale per quelle a statuto speciale.

Lo schema di regolamento edilizio approvato ieri (accessibile sul quotidiano digitale «Edilizia e Territorio») si compone di tre parti: lo schema guida per la redazione del regolamento più due allegati.

Il cuore innovativo del regolamento sta negli allegati. L'allegato "a" elenca le 42 definizioni standard «uniformi» valide per tutti gli enti locali. È la prima volta che ci si mette d'accordo su un vocabolario unico per definire, per esempio, la «superficie netta», la «superficie utile» oppure anche solo l'«altezza dell'edificio».

Altrettanto rivoluzionario l'allegato "b" che elenca 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia. L'aspetto innovativo sta nel fatto che, nel nuovo regolamento comunale, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'allegato "b". In questo modo si mette fine alla prassi che ha finora visto i Comuni accogliere e fissare nei loro regolamenti norme statali – o anche solo pezzi di norme nazionali – che magari venivano poi modificate dal legislatore statale.

In altre parole il regolamento unico spazza via l'attuale babele che si è creata negli anni a causa della "personalizzazione" municipale. Infine c'è lo schema unico, che rappresenta una guida per la redazione, e ha la forma di un indice, che spetta al Comune riempire di contenuti.

Fin qui lo schema generale. C'è da dire che il regolamento unico in realtà non sarà unico. Ciascuna regione può infatti aggiungere proprie norme che hanno incidenza sull'attività edilizia, e di cui il comune dovrà tenere conto. Non solo. Le regioni potranno, in via transitoria, modificare «le definizioni (uniformi) aventi incidenza sulle previsioni dimensionali» dei piani regolatori. La formula, spiegano i tecnici, è stata concessa per consentire a un ristretto numero di regioni (e solo in via transitoria) di non impattare sulle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici.

Questo obiettivo, spiegano sempre i tecnici, può essere conseguito con limitati interventi sulla definizione di «superficie accessoria». L'accordo impegna tuttavia le Regioni a ritornare alla versione originale della definizione «nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati» dopo l'accordo firmato ieri.

Poi ci sono gli Enti locali, che a loro volta potranno integrare lo schema con proprie misure che vanno oltre le regole comuni, per esempio in materia di performance energetiche o materiali "bio".

Se le Regioni recepiscono lo schema di regolamento, il comune è anch'esso obbligato ad adottarlo; e se non lo fa, scaduti i sei mesi, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) «trovano diretta applicazione». Se invece le Regioni non si adeguano entro la loro scadenza – ovviamente non sono previste sanzioni – il comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Frontera

ADDIO

DISCREZIONALITÀ II

regolamento è una guida che punta a spazzare via la babele di disposizioni locali. Spazio a una disciplina transitoria su base regionale

NORMATIVA

Regolamento edilizio tipo: per il debutto ci vorrà un anno

di Paola Mammarella 21/10/2016

Ok in Conferenza Unificata. Non si potranno ridurre le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici



21/10/2016 – Il Regolamento edilizio tipo si farà, ma ci vorrà un anno di tempo per farlo entrare a regime. La Conferenza Unificata di ieri ha dato il via libera allo [schema di decreto](#) contenente le 42 definizioni standardizzate e l'indice cui i Comuni dovranno attenersi per la redazione dei regolamenti. L'indice e le definizioni standardizzate costituiranno l'ossatura dei regolamenti edilizi, ma non potranno modificare le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Nel recepimento del regolamento edilizio tipo, le Regioni e i Comuni potranno quindi effettuare degli adattamenti in base alle loro specificità territoriali.

Regolamento edilizio tipo, i termini per il debutto

L'accordo sancito in Conferenza Unificata dà alle Regioni 180 giorni per recepire lo schema del Regolamento edilizio tipo e le definizioni standardizzate. La palla passa poi ai Comuni, che hanno 180 giorni per adeguarsi. Si tratta di un termine massimo, perché le Regioni possono prevedere un lasso di tempo inferiore.

Regolamento edilizio tipo, il potere delle Regioni

In fase di recepimento, le Regioni possono specificare e semplificare l'indice del Regolamento edilizio tipo. Il decreto prevede inoltre che le Regioni individuino le eventuali definizioni standardizzate in grado di incidere sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, in via transitoria, possono adottare indicazioni tecniche per la loro corretta interpretazione. Questo perché gli Enti locali hanno difeso le loro competenze regolamentari non solo per una questione di poteri, ma anche di caratteristiche territoriali che variano da Comune a Comune.

Come sarà il Regolamento edilizio tipo

Secondo lo schema approvato, in ogni Comune il Regolamento edilizio si dividerà in due parti: un capitolo dedicato ai principi generali e uno alle disposizioni regolamentari comunali. Tra i principi generali ci saranno la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati. Le disposizioni regolamentari comunali conterranno invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. Ad ogni modo, si legge nel decreto, bisognerà perseguire gli obiettivi di semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.

© Riproduzione riservata



INGENIO » [Elenco News](#) » Il nuovo Durc semplificato con modifiche in Gazzetta

Il nuovo Durc semplificato con modifiche in Gazzetta

del 20/10/2016

Modificato il decreto 30 gennaio 2015: cambiano l'art.2 con estensione delle verifiche nei confronti di casse edili e imprese con contratto collettivo, e l'art.5 nel caso di fallimento di impresa

Cambia, il **documento unico di regolarità contributiva semplificato - Durc** (decreto interministeriale 30 gennaio 2015), che accoglie le [modifiche apportate dal decreto del 23 febbraio del Ministero del Lavoro](#) (di concerto con MEF e Funzione Pubblica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre.

Le modifiche al Durc semplificato coinvolgono l'art.2 e l'art.5 del decreto 30 gennaio 2015:

- all'art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'attività edilizia", sono aggiunte le seguenti: "nonchè, ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative";
- all'art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio";
- il comma 3 dell'art. 5 è infine sostituito dal seguente: "3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347".

Di fatto, quindi, l'art.2 cambia prevedendo **l'estensione la verifica nei confronti delle casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo**, mentre l'art.5 nella parte relativa ai **fallimenti di impresa con esercizio provvisorio**, caso in cui comunque l'impresa si considera **regolare a livello di obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e casse edili**.